

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 15/06/2023

FATTO

Il ricorrente, nel ricorso, rappresenta di essere titolare di n. 6 BPF e precisamente 4 (n° 000 047 - 000 048 - 000 049 - 000 050) sottoscritti in data 05/05/1987, appartenenti alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000 e n. 2 (n° 000 078 - 000 079) sottoscritti in data 05/01/1989, appartenenti alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000

Parte ricorrente afferma di avere richiesto, in data 24/07/2019, la liquidazione dei buoni emessi con serie "Q/P" n° 000 047 e 000 0048 con i relativi interessi maturati mentre per i buoni n. 000 049, 000 050, 000 078 e 000 079 non risulta essere stato chiesto il rimborso.

Il ricorrente evidenzia che i buoni n° 000 047 - 000 048 - 000 049 - 000 050 recano due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "Q/P" l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi: 9% fino al 3° anno; 11% dal 4° all'8° anno; 13% dal 9° al 15° anno; 15% dal 16° al 20° anno. I buoni di cui trattasi hanno durata trentennale con n° 5 scaglioni di detenzione stampati sul retro del buono, mentre il timbro apposto da Poste Italiane indica e modifica solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5° scaglione, relativo al periodo dal 21° al 30° anno. Non essendo stato modificato, lo stesso deve ritenersi valido e per il periodo dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo deve essere riconosciuto l'importo di "Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Rileva che l'intermediario ha liquidato una somma pari ad € 32.722,66 per la liquidazione del buono n. 047 e ad € 32.722,66 per la liquidazione del buono n. 048, importi inferiori a quelli spettanti in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

Per gli altri buoni, per i quali non parrebbe essere stata richiesta la liquidazione ma che comunque sono oggetto del presente ricorso, parte ricorrente chiede l'applicazione dei tassi d'interesse corretti per una futura liquidazione.

Costitutosi l'intermediario convenuto, senza elencare analiticamente quali siano i buoni dei quali parte ricorrente contesta il rendimento, rappresenta che gli stessi sono relativi alla serie Q/P e Q e sono stati emessi nel 1987 e 1989. Precisa che i buoni in oggetto costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P) e sul retro, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso in quanto i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. del 13.06.1986 citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria. Eccepisce altresì: che il D.M. del 1986 stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; che il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore e che l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi. Quanto alla prima, il Collegio osserva che è lo stesso oggetto del contendere ad escludere l'incompetenza temporale dell'Arbitro, al riguardo, il Collegio di Coordinamento, con la decisione 4656/22 ha ribadito che può dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando – come nel caso di specie - la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro.

Sulla incompetenza per materia, il Collegio rileva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termine di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Il ricorrente afferma di essere titolare dei seguenti BPF: BPF 0000000000049 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000; BPF 0000000000050 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000; BPF 0000000000078 sottoscritto in data 05/01/1989, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000; BPF0000000000079

sottoscritto in data 05/01/1989, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000. I buoni elencati sono stati versati in atti. Riferisce, altresì, di essere titolare di altri due BPF che non allega agli atti ma fornisce i moduli di ricevuta di rimborso e precisamente: BPF0000000000047 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000 e BPF0000000000048 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000.

Dall'analisi dei titoli emerge che i Buoni n. 049 e n. 050 risultano emessi in data 05/08/1987, sul fronte risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "O", con timbro correttivo della serie "P", con ulteriore timbro correttivo recante la dicitura "serie "Q/P"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "O", un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, facente riferimento alla serie "P/O" e un ulteriore timbro facente riferimento alla serie "Q".

I Buoni n. 078 e 079 risultano emessi in data 05/01/1989, sul fronte dei BPF risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "Q" e sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "Q".

I titoli n.047 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.000 e n. 048 sottoscritto in data 05/05/1987, appartenente alla serie Q del valore nominale di £ 5.000.00, sono stati rimborsati come si rileva dagli screenshot di moduli di rimborso, con l'applicazione dei rendimenti della serie Q. Per tali BPF non essendo stata prodotta evidenza dei titoli originari, non è nota la presenza o meno di timbri modificativi.

Questo Collegio condivide l'orientamento di accogliere la domanda rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986 pertanto in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P nn.49 e 50, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, non meritano accoglimento le domande relative ai buoni n. 78, 79, 47 e 48.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P nn.49 e 50, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI